

COMUNE DI PANICALE
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(CAPO III D.LGS. 15/11/1993, N. 507 e successive modificazioni)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2008)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 24.03.2011)

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Ambito di applicazione

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3: Zone di applicazione

Art. 4: Presupposto della tassa

Art. 5: Esclusioni

Art. 6: Soggetti passivi

Art. 7: Parti comuni all'edificio

Art. 8: Locali in multiproprietà

Art. 9: Locali ed aree tassabili

Art. 10: Superfici industriali, commerciali ed artigianali

Art. 11: Locali ed aree non utilizzate

Art. 12: Deduzioni

CAPO III –TARIFFAZIONE

Art. 13: Obbligazione tributaria

Art. 14: Riduzioni di tariffe

Art. 15: Agevolazioni

Art. 15 bis : Incentivo per conferimenti alle isole ecologiche

Art. 16: Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

Art. 17: Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Art. 18: Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 19: Gettito del tributo

Art. 20: Tariffe e parametri di commisurazione

Art. 21: Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Art. 22: Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV – DENUNCE –ABBUONI

Art. 23: Denunce

Art. 24: Denuncia di variazione

Art. 25: Modalità dei rimborsi

CAPO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 26: Il Funzionario Responsabile

Art. 26bis: Riscossione

Art. 27: Sanzioni
Art. 27 bis: Attività di accertamento
Art. 27 ter : Diritto di interpello
Art. 28 : Lotta all'evasione

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29: Disposizioni finali
Art. 30: Pubblicità del Regolamento
Art. 31: Entrata in vigore del Regolamento
Art. 32: Variazioni del Regolamento
Art. 33: Casi non previsti dal presente Regolamento.

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento integra, altresì, la disciplina della Tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
3. Il presente Regolamento viene adeguato ai principi della L. 212/2000 recante disposizione in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE (Art. 59, commi 2 e 5 – Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta stabilita dal successivo Art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993, fermo restando che ampliamenti del servizio con attivazione di specifici progetti di raccolta porta a porta, porteranno alla soppressione di tale riduzione.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
(Art. 62, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente Art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 60% sulla tariffa ordinaria qualora la distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 ml.
6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi Artt. 14,15 e 16, l'Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.

ART. 5
ESCLUSIONI
(Art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)
(modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 14.01.1998)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggette a tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall' art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
 - e) aree verdi, anche per la parte eccedente i 200 mq. , come previsto dall'art. 66 - 1[^] comma del D.Lgs. 507/1993.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 21.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI
(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7
PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO
(Art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, mod. L. 549/1995)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 8
LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1^o Gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 9
LOCALI ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)
(modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 14.01.1998)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine) che accessori (soffitte, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale,

anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre) escluse le stalle, i fienili, i granai **e le rimesse attrezzi agricoli utilizzati dall'imprenditore agricolo nell'esercizio della propria attività e le serre a terra [e le rimesse di attrezzi agricoli - SOPPRESSO]** . Per quanto riguarda le soffitte, la superficie tassabile è calcolata fino al punto in cui l'altezza utile misurata fra pavimento e copertura, raggiunge la misura di ml. 1,70.
La superficie relativa alle mansarde è interamente tassabile.

- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo od altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti, istituti d'educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, mense, spogliatoi ecc.

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti Pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

3. Si considerano altresì tassabili con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

ART. 10

SUPERFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

(Art. 62, commi 5 bis – 5 ter – 5 quater del D.Lgs. n. 507/1993 mod. L. 549/95)

1. Per le attività che producono i rifiuti speciali di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, i rifiuti sono assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.

ART. 11
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 12
DEDUZIONI
(Art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993 mod. L. 549/95)
(modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 14/01/1998)

1. Le disposizioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, c. 68, lett. f) della Legge 28/12/1995, n. 549, sono abrogati, ferme restando per gli anni 1997 e 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. La presente disposizione si applica anche successivamente al 1998 per effetto dell'art. 1 c. 3 del D.L. 26.01.1999, n. 8.

CAPO III – TARIFFAZIONE

ART. 13
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
(art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 14
RIDUZIONI DI TARIFFE
(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)
(modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 14/01/1998)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie saranno ridotte di un importo pari alle percentuali di cui al seguente elenco:

a) Abitazione con unico occupante:.....30% (1/3)*

b) Soppresso

c) I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:30% (1/3)*

d) Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale:20% (1/3)*

e) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:30% (1/3)*

()* Massima riducibilità prevista dal Decreto.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno della condizione dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le

sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto c) dell'elenco:
 - a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
7. Le riduzioni non sono cumulabili, così come previsto dal comma 6 dell'articolo del Regolamento.

ART. 15
AGEVOLAZIONI
(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)
(modificato con Deliberazione C.C. n. 10 del 14.10.1998)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio - economiche attestata dal Servizio Sociale del Comune ;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
 - c) esenzione totale per i locali e le aree scoperte operative degli insediamenti produttivi industriali ed artigianali, costituiti a partire dalla data dell'1.1.1998 e presenti nel territorio comunale con la propria unità operativa, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità per i nuovi insediamenti produttivi o per ampliamenti di insediamenti produttivi già esistenti o per investimenti

produttivi che pur non comportando aumenti delle superfici creino comunque nuova e duratura occupazione aggiuntiva (in questo ultimo caso gli abbattimenti saranno riferiti alla parte di stabilimento interessata dai nuovi investimenti).

In caso di acquisto o di locazione di fabbricati adibiti ad insediamenti produttivi già esistenti l'esenzione è concessa limitatamente ad un periodo di anni cinque a partire dalla data di acquisto o dalla data di inizio della locazione comprovata dai relativi contratti.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 15 BIS INCENTIVO PER CONFERIMENTI ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Allo scopo di premiare i cittadini soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nella categoria "abitazioni civili" che conferiscono frazioni di rifiuti separate alle isole ecologiche rispetto a coloro che conferiscono i rifiuti in maniera indifferenziata nei normali cassonetti di raccolta viene istituito un incentivo sotto forma di riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che presenti le seguenti caratteristiche:
 - penalizzi chi conferisce quantità scarse frequentando solo saltuariamente l'isola ecologica;
 - incentivi in modo proporzionale le quantità di rifiuti differenziate oltre certi limiti minimi;
 - tenga in considerazione la tipologia dei materiali conferiti, attribuendo una maggiore importanza a quelli con più elevato ritorno economico e maggiore impatto ecologico;
 - preveda un limite massimo onde far sì che venga addebitata al cittadino la quota della tassa destinata a coprire i costi fissi e generali che comunque tutti devono sostenere.

2. L'incentivo è strutturato a fasce graduato sulla base della quantità di rifiuti differenziati conferiti all'isola ecologica ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
3. I coefficienti di ponderazione qualitativa per i vari tipi di materiale sono così definiti:
- | | |
|---------------------|------|
| - CARTA | 1,0 |
| - FERRO | 0,3 |
| - PLASTICA | 3,0 |
| - VETRO | 0,5 |
| - INGOMBRANTI | 0,03 |
| - OLI VEGETALI | 1,0 |
| - PILE | 1,0 |
| - CONTENITORI T & F | 1,0 |
4. L'incentivo, in relazione alla quantità ponderata di rifiuti conferita da ogni singolo soggetto passivo d' imposta come individuato al comma 1, assume la seguente configurazione:
- | | |
|--|--|
| - da 0 a 74,90 Kg ponderati | € 0 |
| - tra 75 e 499,90 Kg ponderati conferita | € 0,072/kg per l'intera quantità conferita |
| - 500 Kg. Ponderati | € 36,15 |
| - da 500,10 a 1000 kg. ponderati | € 41,15 |
| - da 1000,10 a 1500 kg. ponderati | € 46,15 |
| - oltre 1500,10 kg. ponderati | € 51,15 |
5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita carta magnetica da utilizzare in sede di conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di imposta cui l'incentivo si riferisce. Qualora la quantità totale di rifiuti conferiti in un anno non raggiunga i 75 Kg ponderati, quest'ultima verrà riportata a credito del contribuente esclusivamente per l'anno successivo.
6. Le modalità di corresponsione dell'incentivo vengono disciplinate annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del funzionario responsabile del tributo.

ART. 16
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALE E
DI SERVIZI
(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 75% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 10% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 10%.
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 20% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 15%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 30% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

ART. 17
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL
SERVIZIO
(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 50% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il Responsabile del Servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 18
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO
PROTRATTO DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio, che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19
GETTITO DEL TRIBUTO
(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 8% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, n. 915.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

ART. 20
TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE
(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)
(modificato con delibera C.C. n. 33 del 23/04/1996)

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e alla quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. La Giunta Comunale determinerà le tariffe della tassa, previo accertamento dei parametri e riferimenti di cui al comma 1.
3. La Giunta Comunale provvede alla individuazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, aggregando nelle stesse le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività dei rifiuti.
4. Per l'attribuzione alle diverse categorie di contribuenza di attività non specificatamente analizzate e contemplate, si applicano criteri di analogia.

5. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
6. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 21

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA (Art. 62, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993) (modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 14.01.1998)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

% RIDUZIONE SUPERFICIE

a) lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
b) laboratori fotografici, eliografie	20%
c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburanti	50%
d) gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	20%
e) laboratori di analisi, ambulatori veterinari	20%
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
g) allestimenti, insegne	20%
h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
i) parrucchieri e barbieri	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 22
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(art. 77 D.Lgs. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento di rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 10%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento, può essere versata direttamente al competente Ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE – ABBUONI

ART. 23
DENUNCE
(Art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al 3^o comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve

essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. bis La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto dal pagamento della tassa.

ART. 24
DENUNCIA DI VARIAZIONE
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 23, 1^o comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così

anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

ART. 25
MODALITA' DEI RIMBORSI
(artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6^o comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 e il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge con le procedure previste dal D.P.R. 28/1/1988, n. 43.
4. Nel caso in cui risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge con le procedure previste dal D.P.R. 28/01/1998 n. 43.

CAPO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 26
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs., n. 507/1993.

ART. 26BIS RISCOSSIONE

- 1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune o mediante altre forme quali il sistema bancario.**
- 2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto e vistato a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi.**
- 3. L'ammontare dell'Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.**
- 4. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.**
- 5. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'ufficio competente invierà agli utenti una comunicazione contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze prestabilite ed uguali per tutti in minimo 4 rate bimestrali. In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo.**
- 6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procederà all'invio di una apposita richiesta di pagamento da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.**
- 7. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione e della successiva della richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'ufficio competente notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007 nel quale oltre alla tassa dovuta saranno calcolati anche gli interessi legali maggiorati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate**

proprie, dei rapporti con il contribuente e per l'applicazione delle sanzioni amministrative, maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento, oltre alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

- 8. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio competente, a pena di decadenza, provvederà, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui al comma 7 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedure previste dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate proprie, dei rapporti con il contribuente e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.**

**ART. 27
SANZIONI
(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)**

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 c. 4 del D.Lgs. n. 507/1993;trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. n. 507/93, modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 24 a 28 del detto Decreto.
3. Soppresso
4. Non saranno comunque irrogate sanzioni a seguito di violazioni che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

**ART. 27 BIS
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. L'attività di accertamento dovrà essere improntata nel rispetto delle norme previste dalla L. 27/07/2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni, applicando le disposizioni contenute nei commi 161-170 dell'art. 1 della Legge 296/06 e quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie, dei rapporti con il contribuente e per l'applicazione delle sanzioni amministrative..
2. Soppresso
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata a/r a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

ART. 27 TER DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo comunale, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. Nella formulazione dei quesiti, i contribuenti dovranno esporre la questione in maniera succinta ma esauriente, con riferimento a fattispecie concrete; i quesiti dovranno essere sottoscritti e contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati (giurisprudenza, circolari, risoluzioni) ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico. Le istanze di interpello ordinario dovranno essere redatte in carta semplice.
3. Ai fini di una migliore comprensione dell'ordine dei problemi e della rilevanza pratica del quesito, è preferibile che il contribuente, a fronte della fattispecie esposta, metta in evidenza la soluzione ritenuta corretta.
4. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del richiedente (se diverso, anche del soggetto cui il quesito si riferisce) e, in particolare, il nome o la ragione sociale, il domicilio fiscale, il codice fiscale o la partita I.V.A. il recapito postale e telefonico e di posta elettronica.
5. Le stesse indicazioni valgono, in quanto compatibili, anche per i quesiti formulati dagli enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e, in generale, da ogni tipologia di soggetto istante.
6. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

7. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative, nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ART. 28 LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali, dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 23 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposita sezione del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;
- 3) dovrà essere impiantato una "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

b) UFFICIO TECNICO:

- 1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.

c) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lett. b) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

d) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli Uffici Comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per

tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 30
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore dal 1[^] gennaio 2008.

ART. 32
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 33
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali.